



Yari Pancrazi
Lorenzo Vergassola
NOTAI

-----Repertorio n. 211

Raccolta n. 142

-----**COSTITUZIONE DI**-----
-----**ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DI PROMOZIONE SOCIALE**-----
-----**DEL TERZO SETTORE**-----
-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaventicinque il mese di gennaio il giorno ventiquattro.-----

-----24 gennaio 2025-----

In Firenze presso il mio studio posto in Viale Belfiore n. 47.-----

Davanti a me **Avv. Lorenzo Vergassola Notaio in Firenze**-----

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato-----

-----sono comparse-----

Registrato

a Firenze

il 31/01/2025

n. 3827

Serie 1T

Euro 200,00

Bollo Euro /

Contenti Anna Rosa, nata a Bergamo il 24 ottobre 1974, codice fiscale CNT NRS 74R64 A794U, cittadina italiana, domiciliata a Milano in Via Giovanni Battista Prandina n. 26;-----

Bottega Stefania, nata a Casale Monferrato il 10 gennaio 1975, codice fiscale BTT SFN 75A50 B885R, cittadina italiana, domiciliata a Zola Predosa in Via delle Officine n. 19;-----

Cocuzza Elena, nata a Catania il 7 gennaio 1978, codice fiscale CCZ LNE 78A47 C351W, cittadina italiana, domiciliata a Catania in Viale XX Settembre n. 45, che interviene in persona di Romiti Francesco, nato a Firenze il 30 settembre 1965, codice fiscale RMT FNC 65P30 D612I, cittadino italiano, domiciliato a Firenze in Via Francesco Baracca n. 141, in forza di procura speciale ricevuta dal Notaio Iole Fichera di Catania il 22 gennaio 2025, repertorio n. 2.879, che il procuratore dichiara essere valida, non revocata ed efficace, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "A"; d'ora in avanti ogni dichiarazione resa e ricevuta dalla rappresentata si intende effettuata a mezzo del suddetto rappresentante;-----

D'Avino Elena, nata a Foligno il 12 gennaio 1981, codice fiscale DVN LNE 81A52 D653O, cittadina italiana, domiciliata a Milano in Via Pasquale Sottocorno n. 52;-----

Campisi Tiziana, nata a Enna il 12 novembre 1982, codice fiscale CMP TZN 82S52 C342G, cittadina italiana, domiciliata a Enna in Via Donna Nuova n. 43;-----

Grifeo Nyree, nata a Catania il 6 febbraio 1985, codice fiscale GRF NYR 85B46 C351A, cittadina italiana, domiciliata a Roma in Viale delle Gardenie n. 35;-----

Stragliotto Eleonora, nata a Cittadella il 17 dicembre 1992, codice fiscale STR LNR 92T57 C743U, cittadina italiana, domiciliata a Tombolo in Via Roma n. 44;-----

Zecchi Dalia, nata a Firenze il 7 giugno 1994, codice fiscale ZCC DLA 94H47 D612U, cittadina italiana, domiciliata a Firenze in Via Gherardo Silvani n. 196;-----

Sanasi Silvia, nata a San Pietro Vernotico il 13 novembre 1995, codice fiscale SNS SLV 95S53 I119E, cittadina italiana, domiciliata a Torino in Via Francesco Morosini n. 8.-----

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,-----

-----convengono e stipulano quanto segue.-----

-----**Articolo 1 - Consenso e Denominazione**-----

Contenti Anna Rosa, Bottega Stefania, Cocuzza Elena, D'Avino Elena, Campisi Tiziana, Grifeo Nyree, Stragliotto Eleonora, Zecchi Dalia e Sanasi Silvia convengono di costituire un'associazione non riconosciuta, da iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dunque disciplinata in particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), denominata "**Women in Mobility, Infrastructure, Transport APS ETS**", siglabile in "**WiMIT APS ETS**".-----

-----**Articolo 2 - Sede**-----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze e, ai soli fini pubblicitari, in Via Francesco Baracca n. 141 e potrà istituire sedi secondarie e/o operative su tutto il territorio nazionale ed europeo.-----

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Finalità

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere la presenza e lo sviluppo professionale delle donne nel settore della mobilità, infrastrutture e trasporti in Italia; colmare il divario di genere nel settore, creando un futuro di pari rappresentanza e opportunità.

Gli obiettivi principali dell'Associazione sono:

- aumentare il numero di donne occupate nel settore della mobilità, infrastrutture e trasporti in Italia, proponendo di sensibilizzare e formare le donne, mostrando loro le opportunità concrete che questo settore offre e abbattendo le barriere che ne limitano l'accesso;
- ottenere l'equità retributiva di genere, al fine di ridurre il divario salariale tra uomini e donne nel settore della mobilità infrastrutture e trasporti, nonché promuovendo politiche che favoriscano un ambiente di lavoro equo;
- creare ambienti di lavoro inclusivi, che generino, con un diverso approccio culturale, condizioni di lavoro che, non solo attraggano le donne, ma che le supportino nella loro crescita professionale, garantendo parità di trattamento, opportunità di avanzamento e ambienti di lavoro privi di discriminazioni di genere;
- promuovere politiche che favoriscano l'equilibrio tra vita lavorativa e personale, rendendo questi settori più attraenti e accessibili per le donne.

Articolo 5 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 comma 1 CTS rispettivamente lettere d), h) e w):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per realizzare le finalità descritte, l'Associazione sviluppa il proprio programma sul territorio italiano, con connessioni anche internazionali, in dialogo e condivisione con altri enti e organismi di diritto pubblico o privato, al fine di:

- a) creare connessioni e sinergie tra donne che lavorano nel settore;
- b) dare maggiore visibilità alle donne che lavorano nel settore, facendo conoscere al pubblico e alla scuola le professioni svolte;
- c) supportare la crescita professionale delle donne del settore;
- d) contribuire a studi e ricerche per colmare il gender gap, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti;
- e) sostenere le aziende del settore, nell'attuazione di politiche per la parità di genere.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) organizzare eventi e iniziative di networking, online e in presenza;
- b) creare un hub virtuale per le donne che lavorano, o vorrebbero lavorare in futuro nel settore della mobilità, infrastrutture e trasporti, che diventi luogo di incontro, scambio e informazione;
- c) organizzare e promuovere corsi, attività educative e di formazione;

- d) promuovere la partecipazione di professioniste donne come speakers in webinar e convegni del settore;.....
 - e) promuovere le professioni del settore per farle conoscere al pubblico, ai media e al sistema scolastico;.....
 - f) istituire premi per riconoscere le aziende e i progetti che si distinguono per l'impegno nella parità di genere e nella diversità;.....
 - g) pubblicizzare opportunità di lavoro nel settore;.....
 - h) organizzare convegni di settore e/o sulla parità di genere;.....
 - i) pubblicare materiali informativi e di divulgazione;.....
 - j) svolgere studi e ricerche sulla parità di genere nel settore e sull'accessibilità della mobilità per le donne come utenti;.....
 - k) collaborare con Ordini Professionali e Università ed enti pubblici, privati e non profit, in relazione alla creazione e partecipazione a organi consultivi e scientifici, e la realizzazione di azioni condivise;.....
 - l) organizzare gruppi di lavoro aperti anche a soggetti esterni, incontri, seminari, laboratori, conferenze, percorsi partecipati;.....
 - m) collaborare con altre realtà che si occupano di empowerment femminile;.....
 - n) aderire e supportare iniziative di altri enti, in linea con le finalità dell'Associazione.
- Le attività di cui ai commi precedenti vengono svolte in favore dei/delle propri/e associati/e o di terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei/delle propri/e associati/e.
- L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, anche individuate nell'art. 4 dell'infra allegato statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 CTS e relativi successivi provvedimenti attuativi.

Articolo 6 - Ammissione di nuovi Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il numero degli/delle associati/e è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Se successivamente alla costituzione il numero degli/delle associati/e diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 dell'art. 35 CTS, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

L'organo preposto al ricevimento della domanda, all'esame, all'approvazione e al respingimento della stessa è il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Diritti e obblighi degli Associati

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato/a, escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato/a ha diritto:.....

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;.....
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;.....
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;.....
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;.....

e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato/a ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno.

La qualifica di associato/a non è trasferibile. La quota associativa non è restituibile in caso di perdita della qualità di associato/a e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea degli/delle Associati/e; b) il Consiglio di Amministrazione; c) Il Comitato Esecutivo; d) il Consiglio di Indirizzo (Advisory Board); e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge; f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 9 - Organo amministrativo e rappresentanza

L'organo di governo dell'Associazione è individuato in un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti, che vengono nominate nelle nove associate fondatrici Contenti Anna Rosa, Bottega Stefania, Cocuzza Elena, D'Avino Elena, Campisi Tiziana, Grifeo Nyree, Stragliotto Eleonora, Zecchi Dalia e Sanasi Silvia, le quali tutte e nove qui costituite accettano, ciascuna per quanto di propria spettanza, la predetta carica. Ognuna delle dette costituite, ai fini dell'incarico di amministratrice, ha già fatto pervenire alle altre associate la dichiarazione, confermata in data odierna, circa l'inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità previste dalla legge e di interdizioni dall'ufficio di amministratrice adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, precisando di non incorrere altresì in alcuna causa di incompatibilità.

Le componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rielette per un altro triennio, quindi per un numero massimo di due mandati consecutivi.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione è Contenti Anna Rosa.

Le due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione sono Campisi Tiziana e Zecchi Dalia.

La Tesoriera è Bottega Stefania.

La Segretaria è D'Avino Elena.

Ciascuna di queste ultime, con espressa carica appena conferitale in aggiunta alla qualifica di consigliera, accetta il predetto più specifico incarico.

Il potere di rappresentanza spetta alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, impedimento o cessazione, della medesima, le relative funzioni sono svolte da una delle due Vice Presidenti. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma di una delle Vice Presidenti fa piena prova dell'assenza, impedimento o cessazione della Presidente.

Articolo 10 - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali, compreso il primo, si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 11 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45 comma 1 CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liqui-

datore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 CTS.-----

-----**Articolo 12 - Statuto**-----

L'associazione si dichiara costituita sotto la piena osservanza del presente atto e dello statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale.---

-----**Articolo 13 - Spese**-----

Ogni spesa inerente e conseguente al presente atto è a carico della costituenda Associazione.---

-----**Chiusa**-----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà.-----

Scritto, in parte da persona di mia fiducia mediante videoscrittura e in parte da me Notaio completato a mano, su fogli tre per pagine dieci.

Si sottoscrive alle ore dodici e minuti quaranta.

F.to Anna Rosa Contenti

F.to Stefania Bottega

F.to Francesco Romiti

F.to Elena D'Avino

F.to Tiziana Campisi

F.to Nyree Grifeo

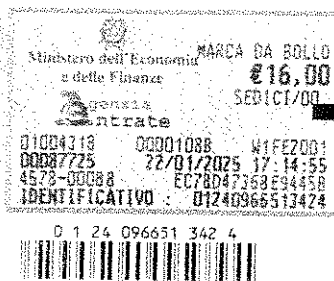
F.to Eleonora Stragliotto

F.to Dalia Zecchi

F.to Silvia Sanasi

F.to Lorenzo Vergassola Notaio - impronta del sigillo

ALLEGATO "A"
al repertorio
e raccolta
numeri 211/142



Repertorio n. 2879

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di
gennaio

22/01/2025

In Catania, nel mio studio secondario sito in Via
G.D'Annunzio n.62.

Avanti a me Dott.ssa Iole Fichera, Notaio in Motta

Sant'Anastasia, iscritta nel Collegio Notarile dei Distretti

Riuniti di Catania e Caltagirone.

E' PRESENTE

- COCUZZA ELENA, nata a Catania il 7 gennaio 1978, codice
fiscale CCZ LNE 78A47 C351W, cittadina italiana, domiciliata
a Catania in Viale XX Settembre n. 45 G.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, nomina suo procuratore speciale Francesco Romiti, nato
a Firenze il 30 settembre 1965, codice fiscale RMT FNC 65 P30
D612 I, cittadino italiano, domiciliato per questo atto
presso lo studio posto in Firenze in via Francesco Baracca n.

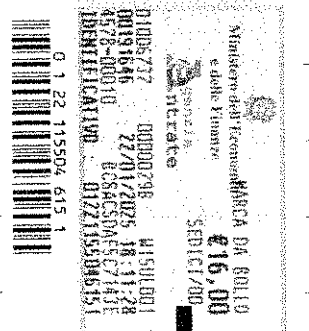
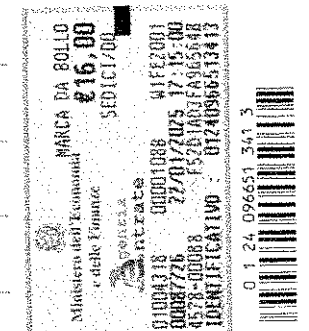
141 - 50127, affinché, in nome e per conto della comparente,

costituisca, insieme a Contenti Anna Rosa, nata a Bergamo il

24 ottobre 1974, codice fiscale CNT NRS 74R64 A794U,

(cittadina italiana), Bottega Stefania, nata a Casale

Monferrato il 10 gennaio 1975, codice fiscale BTT SFN 75A50



Elena Gunka

B885R, (cittadina italiana); D'Avino Elena, nata a Foligno il

12 gennaio 1981, codice fiscale DVN LNE 81A52 D6530,

(cittadina italiana), Campisi Tiziana, nata a Enna il 12

novembre 1982, codice fiscale CMP TZN 82S52 C342G, (cittadina

italiana), Grifeo Nyree, nata a Catania il 6 febbraio 1985,

codice fiscale GRF NYR 85B46 C351A, (cittadina italiana),

Stragliotto Eleonora, nata a Cittadella il 17 dicembre 1992,

codice fiscale STR LNR 92T57 C743U, (cittadina italiana),

Zecchi Dalia, nata a Firenze il 7 giugno 1994, codice fiscale

ZCC DLA 94H47 D612U, (cittadina italiana) e Sanasi Silvia,

nata a San Pietro Vernotico il 13 novembre 1995, codice

fiscale SNS SLV 95S53 I119E, (cittadina italiana),

un'associazione non riconosciuta, da iscriversi nel Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore e dunque disciplinata in

particolare dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del

Terzo Settore"), avente le seguenti caratteristiche: _____

Denominazione: "Women in Mobility, Infrastructure, Transport

APS ETS", siglabile in "WiMIT APS ETS". _____

Sede legale: nel Comune di Firenze _____

Durata: illimitata. _____

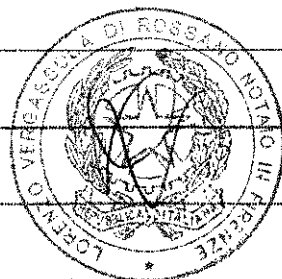
Finalità: L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. _____

L'Associazione promuove la presenza e lo sviluppo professionale delle donne nel settore della mobilità,

infrastrutture e trasporti in Italia, ai fini di colmare il divario di genere nel settore, creando un futuro di pari rappresentanza e opportunità.

Gli obiettivi principali dell'Associazione, in tali settori, sono: - aumentare il numero di donne occupate, sensibilizzandole e formandole, mostrando loro le opportunità concrete che questi settori offrono e abbattendo le barriere che ne limitano l'accesso; - ottenere l'equità retributiva di genere, al fine di ridurre il divario salariale tra uomini e donne nonché promuovendo politiche che favoriscano un ambiente di lavoro equo; - creare ambienti di lavoro inclusivi, che generino, con un diverso approccio culturale, condizioni di lavoro che, non solo attraggano le donne, ma che le supportino nella loro crescita professionale, garantendo parità di trattamento, opportunità di avanzamento e ambienti di lavoro privi di discriminazioni di genere; - promuovere politiche che favoriscano l'equilibrio tra vita lavorativa e personale, rendendo questi settori più attraenti e accessibili per le donne.

Attività di interesse generale: L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 comma 1 CTS rispettivamente lettere d), h) e w): - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e



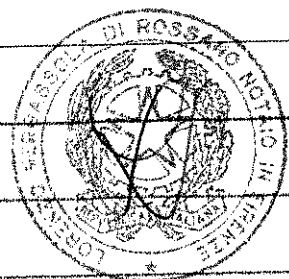
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per realizzare le finalità descritte nel settore, l'Associazione sviluppa il proprio programma sul territorio italiano, con connessioni anche internazionali, in dialogo e condivisione con altri enti e organismi di diritto pubblico o privato, al fine di: a) creare connessioni e sinergie tra donne che vi lavorano; b) dare maggiore visibilità alle donne che vi lavorano, facendo conoscere al pubblico e alla scuola le professioni svolte; c) supportare la crescita professionale delle donne; d) contribuire a studi e ricerche per colmare il gender gap, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti; e) sostenere le aziende del settore, nell'attuazione di politiche per la parità di genere.

In particolare, l'Associazione, in tale settore, si propone di: a) organizzare eventi e iniziative di networking, online

e in presenza; b) creare un hub virtuale per le donne che vi lavorano, o vorrebbero lavorarvi in futuro, affinché diventi luogo di incontro, scambio e informazione; c) organizzare e promuovere corsi, attività educative e di formazione; d) promuovere la partecipazione di professioniste donne come speakers in webinar e convegni; e) promuovere le professioni per farle conoscere al pubblico, ai media e al sistema scolastico; f) istituire premi per riconoscere le aziende e i progetti che si distinguono per l'impegno nella parità di genere e nella diversità; g) pubblicizzare opportunità di lavoro nel settore; h) organizzare convegni di settore e/o sulla parità di genere; i) pubblicare materiali informativi e di divulgazione; j) svolgere studi e ricerche sulla parità di genere nel settore e sull'accessibilità della mobilità per le donne come utenti; k) collaborare con Ordini Professionali e Università ed enti pubblici, privati e non profit, in relazione alla creazione e partecipazione a organi consultivi e scientifici, e la realizzazione di azioni condivise; l) organizzare gruppi di lavoro aperti anche a soggetti esterni, incontri, seminari, laboratori, conferenze, percorsi partecipati; m) collaborare con altre realtà che si occupano di empowerment femminile; n) aderire e supportare iniziative di altri enti, in linea con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e



secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6

CTS e relativi successivi provvedimenti attuativi.

Ammissione di nuovi Associati: Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. L'organo preposto al ricevimento della domanda, all'esame, all'approvazione e al respingimento della stessa è il Consiglio di Amministrazione.

Diritti e obblighi degli Associati:

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato, escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto: a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali; b) di essere informato sulle

attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee; e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di: a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali; b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo; c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno.

La qualifica di associato non è trasferibile. La quota associativa non è restituibile in caso di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea che viene convocata per l'approvazione del bilancio.

Organi dell'Associazione: a) Assemblea degli Associati; b) Consiglio di Amministrazione; c) Comitato Esecutivo; d) Consiglio di Indirizzo (Advisory Board); e) Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge; f) Revisore Legale, nelle ipotesi richieste dalla legge.

Organo amministrativo e rappresentanza: L'organo gestorio dell'Associazione è individuato in un Consiglio di Amministrazione composto da undici componenti, che vengono individuate nelle nove associate fondatrici Contenti Anna



Elena G. G. G.

Rosa, Bottega Stefania, Cocuzza Elena, D'Avino Elena, Campisi

Tiziana, Grifeo Nyree, Stragliotto Eleonora, Zecchi Dalia e

Sanasi Silvia.

Le componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente e rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rielette per un altro triennio, quindi per un numero massimo di due mandati consecutivi.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Anna Rosa Contenti;

Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione: Dalia Zecchi e Tiziana Campisi;

Tesoriere: Stefania Bottega;

Segretario: Elena D'Avino.

Il potere di rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidenti. Di fronte agli associati, a tutti i pubblici uffici e ai terzi in genere, la firma di uno dei Vice Presidenti fa piena prova dell'assenza, impedimento o cessazione del Presidente.

Devoluzione del patrimonio: In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45 comma 1

CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e scopo, individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1 CTS.

Patrimonio iniziale: assente.

La comparente conferisce al procuratore ogni più ampio potere connesso alla migliore esecuzione dell'affare oggetto della presente procura, nell'interesse della rappresentata, compresa la specificazione, anche a rettifica, di ogni aspetto già individuato con questo atto, nonché la previsione di qualsiasi altra clausola da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto dell'Associazione in oggetto, strumentale a rendere possibile il compimento dell'affare, fra cui, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, oltre a quanto sopra, anche quelle in ordine alla raccolta fondi, alla perdita della qualifica di associato, all'attività di volontariato, alle competenze e al funzionamento dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Consiglio di Indirizzo (Advisory Board), dell'Organo di Controllo e Revisione Legale, al ruolo del Presidente, dei Vice



Presidenti, del Segretario, del Tesoriere, del Direttore
Tecnico e delle altre figure individuate dalla
rappresentante, ai libri dell'Associazione, alla raccolta
fondi, alle risorse economiche, alle scritture contabili e al
bilancio, all'esercizio sociale, al divieto di distribuzione
degli utili, all'assicurazione dei volontari, alla clausola
compromissoria.

La presente procura speciale è conferita con approvazione sin
d'ora dell'operato del procuratore, fermo l'obbligo di
rendiconto.

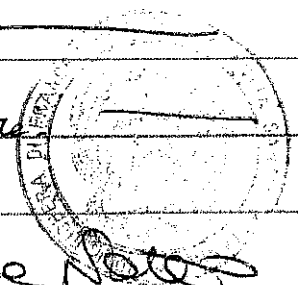
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia
di privacy, il comparente dichiara di avere ricevuto da me
Notaio l'informativa scritta prevista in materia e autorizza
espressamente il trattamento dei dati personali in conformità
alla legge.

Richiesto io Notaio ho ricevuto
il presente atto di cui ho dato lettura, alla comparente che
lo approva e con me Notaio sottoscrive alle ore diciassette e
minuti quarantacinque Scritto in parte con
mezzi meccanici da persona di mia fiducia sotto la mia
personale direzione ai sensi di legge, ed in parte scritto a
mano da me Notaio.

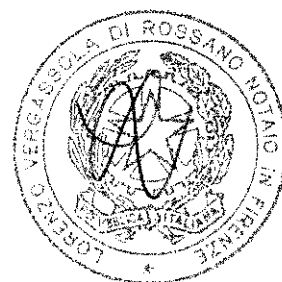
Occupi pagine dieci fin qui di fogli tre

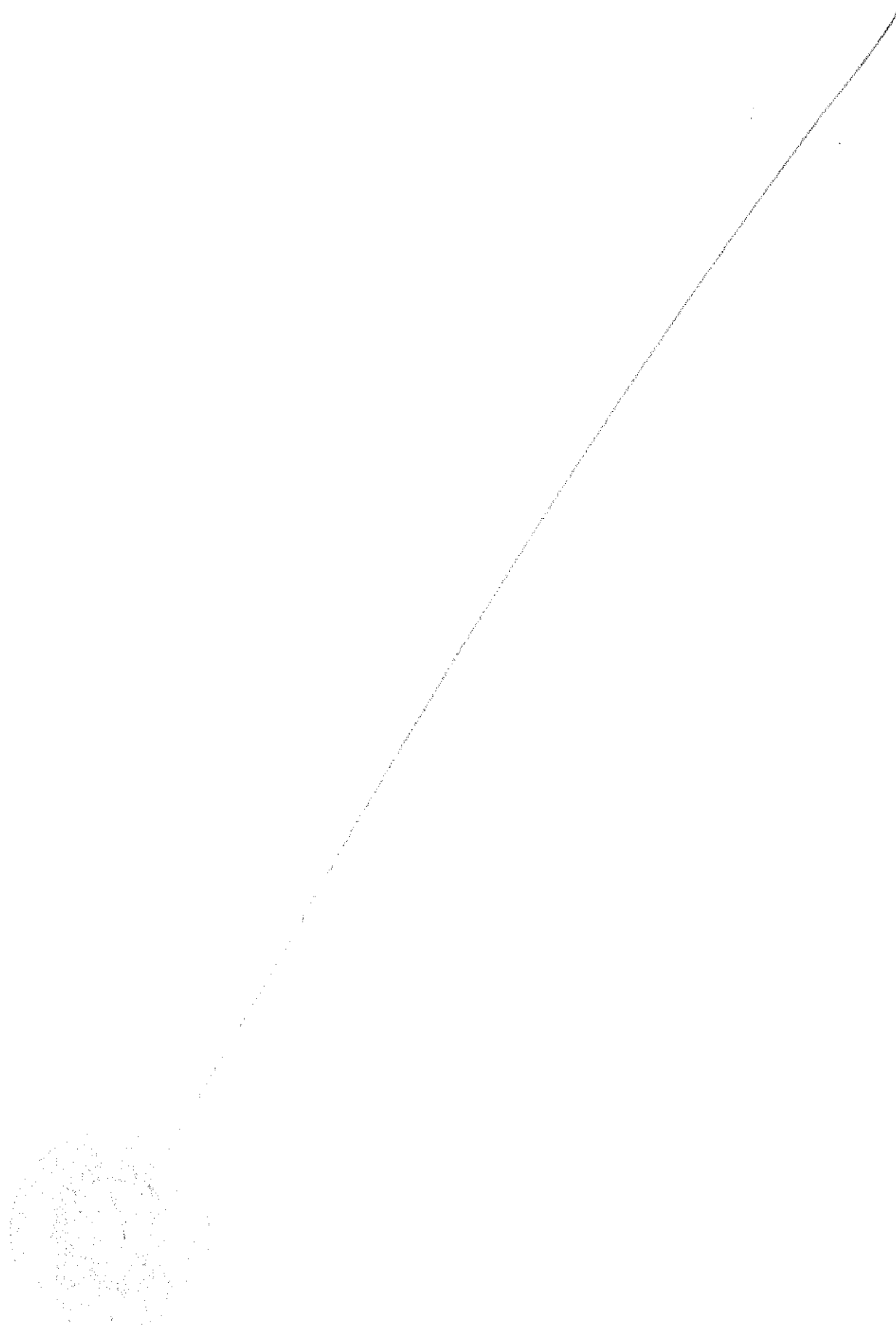
Ekun Guntor

Perfume Notes



Certificazione di conformità di copia digitale di originale analogico (articolo 23 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e art.68-ter legge 16 febbraio 1913 n.89 e successive modifiche). Certifico io sottoscritta D.ssa IOLE FICHERA, Notaio in Motta Sant'Anastasia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, mediante apposizione della mia firma digitale, che il presente file, costante di n. 10 (dieci) facciate, esclusa la presente certificazione, e contenuto su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico di cui al mio repertorio degli atti tra vivi al n.2879, firmato a norma di legge. Motta Sant'Anastasia lì, ventiquattro gennaio duemilaventicinque
(file firmato digitalmente dal Notaio Iole Fichera)





Io sottoscritto **Avv. Lorenzo Vergassola Notaio in Firenze** iscritto nel Collegio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

certifico

che la presente copia, redatta su supporto analogico, composta di numero sette fogli per tredici pagine, di cui una in bianco, **è conforme alla copia digitale (a sua volta dichiarata dal sotto detto Notaio conforme all'originale cartaceo da lui ricevuto)** contenuta su supporto informatico e sottoscritta digitalmente dal Notaio Iole Fichera di Motta Sant'Anastasia mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il *software e-sign* ove risulta la vigenza (dal 03/10/2023 alle 09:06:50 al 03/10/2026 alle 09:06:50) del certificato della firma digitale del predetto Notaio rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato.

Firenze, Viale Belfiore n. 47, Ventiquattro gennaio duemilaventicinque.

Avv. Lorenzo Vergassola Notaio

Lorenzo Vergassola Notaio



**STATUTO
ASSOCIAZIONE
WOMEN IN MOBILITY, INFRASTRUCTURE, TRANSPORT APS ETS**

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, in forma di Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione denominata: "Women in Mobility, Infrastructure, Transport APS ETS", siglabile "WiMIT APS ETS", di seguito, in breve, "Associazione".
2. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto, dal D.lgs. 117/2017 [Codice del Terzo Settore (CTS)] e dalle altre norme di legge applicabili.
3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, ma potrà istituire sedi secondarie e/o operative su tutto il territorio nazionale ed europeo.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
6. La sua durata è illimitata.

Articolo 2 - Finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende promuovere la presenza e lo sviluppo professionale delle donne nel settore della mobilità, infrastrutture e trasporti in Italia; colmare il divario di genere nel settore, creando un futuro di pari rappresentanza e opportunità.

Gli obiettivi principali dell'Associazione sono:

- aumentare il numero di donne occupate nel settore della mobilità, infrastrutture e trasporti in Italia, proponendo di sensibilizzare e formare le donne, mostrando loro le opportunità concrete che questo settore offre e abbattendo le barriere che ne limitano l'accesso;
- ottenere l'equità retributiva di genere, al fine di ridurre il divario salariale tra uomini e donne nel settore della mobilità infrastrutture e trasporti, nonché promuovendo politiche che favoriscano un ambiente di lavoro equo;
- creare ambienti di lavoro inclusivi, che generino, con un diverso approccio culturale, condizioni di lavoro che, non solo attraggano le donne, ma che le supportino nella loro crescita professionale, garantendo parità di trattamento, opportunità di avanzamento e ambienti di lavoro privi di discriminazioni di genere;
- promuovere politiche che favoriscano l'equilibrio tra vita lavorativa e personale, rendendo questi settori più attraenti e accessibili per le donne.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 comma 1 CTS rispettivamente lettere d), h) e w):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. Per realizzare le finalità descritte, l'Associazione sviluppa il proprio programma sul territorio italiano, con connessioni anche internazionali, in dialogo e condivisione con altri enti e organismi di diritto pubblico o privato, al fine di:

- a) creare connessioni e sinergie tra donne che lavorano nel settore;
- b) dare maggiore visibilità alle donne che lavorano nel settore, facendo conoscere al pubblico e alla scuola le professioni svolte;
- c) supportare la crescita professionale delle donne del settore;
- d) contribuire a studi e ricerche per colmare il gender gap, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti;
- e) sostenere le aziende del settore, nell'attuazione di politiche per la parità di genere.

3. In particolare, l'Associazione si propone di:

- a) organizzare eventi e iniziative di networking, online e in presenza;
- b) creare un hub virtuale per le donne che lavorano, o vorrebbero lavorare in futuro nel settore della mobilità, infrastrutture e trasporti, che diventi luogo di incontro, scambio e informazione;
- c) organizzare e promuovere corsi, attività educative e di formazione;
- d) promuovere la partecipazione di professioniste donne come speakers in webinar e convegni del settore;
- e) promuovere le professioni del settore per farle conoscere al pubblico, ai media e al sistema scolastico;
- f) istituire premi per riconoscere le aziende e i progetti che si distinguono per l'impegno nella parità di genere e nella diversità;
- g) pubblicizzare opportunità di lavoro nel settore;
- h) organizzare convegni di settore e/o sulla parità di genere;
- i) pubblicare materiali informativi e di divulgazione;
- j) svolgere studi e ricerche sulla parità di genere nel settore e sull'accessibilità della mobilità per le donne come utenti;
- k) collaborare con Ordini Professionali e Università ed enti pubblici, privati e non profit, in relazione alla creazione e partecipazione a organi consultivi e scientifici, e la realizzazione di azioni condivise;
- l) organizzare gruppi di lavoro aperti anche a soggetti esterni, incontri, seminari, laboratori, conferenze, percorsi partecipati;
- m) collaborare con altre realtà che si occupano di empowerment femminile;
- n) aderire e supportare iniziative di altri enti, in linea con le finalità dell'Associazione.

4. Le attività di cui ai commi precedenti vengono svolte in favore dei/delle propri/e associati/e o di terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei/delle propri/e associati/e.

5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/delle propri/e associati/e, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quello previsto dalla legge, attualmente individuato nel cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli/delle associati/e, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35 comma 1 CTS, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli/delle associati/e o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate

nell'art. 3 del presente statuto, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 CTS e relativi successivi provvedimenti attuativi.

2. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto associativo, compreso:

- a) lo sviluppo e la promozione di rapporti con altri enti e istituzioni operanti nel medesimo settore di attività dell'Associazione o in settori connessi e correlati con finalità analoghe;
- b) la promozione e la pubblicizzazione della sua attività e della sua immagine, utilizzando marchi, modelli, disegni ed emblemi, curandone eventualmente altresì il deposito e la loro registrazione.

Articolo 5 - Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'Associazione può intraprendere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

3. Il numero degli/delle associati/e è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. Se successivamente alla costituzione il numero degli/delle associati/e diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 dell'art. 35 CTS, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

5. Gli/Le associati/e sono tutti/e coloro che hanno partecipato alla costituzione - c.dd. "Associati/e Fondatori/trici" - o che hanno presentato domanda in un momento successivo - c.d. "Associati/e Ordinari/e" - fermo restando la qualifica, priva di differenze sostanziali dagli altri, di c.d. "Associato/a Onorario/a" per coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

6. L'organo preposto al ricevimento della domanda, all'esame, all'approvazione e al respingimento della stessa è il Consiglio di Amministrazione, che deve deliberare in ordine alla richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima. In caso di decorso dei termini senza risposta, la domanda si intende accettata. Nell'ipotesi di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. L'accettazione espressa o il rigetto della domanda devono essere comunicati tempestivamente al richiedente la qualifica di associato/a.

7. L'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, può richiedere all'Assemblea di pronunciarsi in occasione della prima convocazione utile.

8. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualifica di Associato/a con effetto dal giorno in cui, dopo il ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta e il versamento della quota associativa iniziale, venga iscritto nel libro degli/delle associati/e.

9. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento che disciplini in maniera più specifica l'intera procedura di ammissione degli/delle associati/e.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli/delle associati/e

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato/a, escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato/a ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
3. Ciascun associato/a ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno.
4. La qualifica di associato/a non è trasferibile. La quota associativa non è restituibile in caso di perdita della qualità di associato/a e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di associato/a

1. La qualità di associato/a si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato/a può in ogni momento recedere dall'Associazione, senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso produce effetti nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Amministrazione, ma permangono in capo al recedente le obbligazioni già eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione. In particolare, il soggetto che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
3. L'associato/a, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni derivanti dallo statuto o in caso di inottemperanza alle decisioni degli organi sociali, può essere escluso/a con delibera del Consiglio di Amministrazione. Segnatamente, senza che il particolare deroghi a quanto altro previsto nel presente statuto, l'esclusione può essere deliberata in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio di Amministrazione e deve prevedere analiticamente sia i fatti imputati sia la motivazione. Il soggetto della cui esclusione si tratta ha diritto di intervenire all'adunanza che discute della medesima, anche se non ha diritto di voto. La delibera di esclusione deve essere comunicata al soggetto escluso il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, può ricorrere all'Assemblea degli/delle associati/e mediante comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa, dall'interessato.
5. L'associato/a può ricorrere al Collegio Arbitrale entro due mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dal Consiglio di Amministrazione o, se adita, da quello dell'Assemblea.
6. Il Consiglio di Amministrazione può approvare un apposito regolamento che disciplini in maniera più specifica l'intera procedura di esclusione degli/delle associati/e.

Articolo 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di

lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione stesso e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli/delle associati/e;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Comitato Esecutivo;
- d) il Consiglio di Indirizzo (Advisory Board);
- e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali, ad eccezione della Assemblea degli/delle associati/e, hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati, salvo eventuali specifiche indicazioni inserite nel paragrafo del singolo organo.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dai due Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nonché da altri membri con precisi incarichi eletti dall'Assemblea, e la sua composizione varia da un minimo di sette componenti ad un massimo di undici componenti, da nominarsi sempre in numero dispari.

4. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

5. Il Consiglio di Amministrazione sentita l'Assemblea degli/delle associati/e ha la possibilità di impiegare nel proprio organico subordinato e/o parasubordinato, una figura che rivesta il ruolo di Direttore Tecnico, che sia in grado di coordinare il lavoro dell'Associazione, avendo ricevuto specifiche indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea degli/delle associati/e

1. L'Assemblea è l'organo democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo, il confronto e l'uguaglianza degli/delle associati/e.

2. L'assemblea si riunisce e delibera in modalità ordinaria o straordinaria.

3. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i/le propri/e associati/e;
- b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;

- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni, anche predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) determinare l'ammontare della quota associativa;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Articolo 12 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda opportuno o necessario per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, per richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli/delle associati/e oppure da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione inviato almeno dieci giorni prima della riunione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata ovvero con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
4. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno/a dei Vicepresidenti con preferenza in ordine di anzianità anagrafica o, in mancanza dei precedenti, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti in assemblea.
5. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione nonché trascritto nel libro delle Assemblee degli/delle associati/e. Può essere visionato da tutti gli/le associati/e secondo quanto stabilito nel presente statuto.
6. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti/e gli/le associati/e.
7. Gli/Le associati/e possono farsi rappresentare in Assemblea solo da/dalle altri/e associati/e, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato/a può rappresentare fino a un massimo di tre associati/e. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio di Amministrazione o di altro Organo Sociale.
8. Hanno diritto di intervento in Assemblea gli/le associati/e, gli amministratori e, ove presenti, i componenti dell'organo di controllo, nonché coloro che a maggioranza dei voti vengano ammessi dalle singole assemblee a parteciparvi.
9. Sono ammessi al voto gli/le associati/e che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'iscrizione nel libro degli/delle associati/e.
10. Ogni associato/a persona fisica ha diritto di esprimere un voto.
Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino a un massimo di cinque, in proporzione al numero dei/delle loro associati/e.
La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
12. Gli/Le associati/e che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

13. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia garantito il principio di buona fede e di parità di trattamento nonché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, i loro interventi e la loro votazione.

14. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di più della metà degli/delle associati/e presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli/delle associati/e presenti.

15. L'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli/delle associati/e e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

16. Per le decisioni di scioglimento e devoluzione del patrimonio il quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria è pari ai tre quarti degli/delle associati/e.

17. In mancanza delle formalità della convocazione, l'Assemblea s'intende in ogni caso regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti/e gli/le associati/e e allorché i componenti del Consiglio di Amministrazione e, se esistenti, quelli dell'Organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione, che opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. La rappresentanza dell'Associazione, in capo ai soggetti del Consiglio di Amministrazione indicati nel presente statuto, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

a) decidere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale rendiconto preventivo, il programma delle attività, e il bilancio consuntivo;

f) determinare all'assemblea degli/delle associati/e l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta, nominando anche se ritenuto opportuno dei collaboratori esterni;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli/delle aspiranti associati/e;

j) deliberare in merito all'esclusione degli/delle associati/e;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli/delle associati/e;

l) eleggere il Presidente e i vice presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio di Amministrazione oppure anche tra i/le non associati/e;

- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli/delle associati/e, e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore Tecnico deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Articolo 14 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette, nove o undici componenti.
 2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
 3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi oltre per le altre cause previste dalla legge.
 4. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti per un altro triennio, quindi per un numero massimo di due mandati consecutivi.
 5. Ogni associato/a ha diritto ad avanzare la propria candidatura a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione. La candidatura deve essere presentata al Presidente o a uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, almeno quarantacinque giorni prima della data dell'Assemblea in cui si procede all'elezione dell'organo stesso. Il Consiglio di Amministrazione in carica, provvederà alla compilazione delle liste dei/delle candidati/e e alla loro massima diffusione tra gli/le associati/e, scaduti i termini per la presentazione dei nominativi.
 6. Ad eccezione della composizione del primo Consiglio di Amministrazione nominato nell'atto costitutivo dell'Associazione, ogni successiva determinazione del numero e nomina dei/delle componenti del Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea tenendo conto delle competenze necessarie per realizzare gli scopi e le finalità.
 7. Ad eccezione delle prime nomine effettuate con l'atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).
 8. Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì il Direttore Tecnico, stabilendone funzioni specifiche e compenso.
 9. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Comitato Esecutivo, il Consiglio Consultivo e ne definisce il numero di componenti e le funzioni.
 10. Gli amministratori sono automaticamente decaduti, ferma la delibera degli altri amministratori che ne prendano atto, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per almeno tre volte consecutive.
- Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli/delle associati/e.
- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato, purché la maggioranza sia sempre

costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori di cui al periodo precedente nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione che deve essere sostituito integralmente.

11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata ovvero con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inviati almeno 8 (otto) giorni prima della riunione i suoi componenti e, se presenti, a quelli dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con gli stessi mezzi di cui sopra almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

12. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche con l'ausilio di idonei mezzi di telecomunicazione che garantiscano quanto sopra detto in tema di Assemblea, su convocazione del Presidente, almeno dodici (12) volte l'anno o quando ne faccia richiesta, al Presidente, almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. In tale ultima ipotesi, il Presidente, nel rispetto dei sopra detti minimi 8 (otto) giorni, deve convocare la riunione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

13. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

14. il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

15. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

16. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'adunanza s'intende in ogni caso regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e, se esistenti, siano presenti o siano informati i componenti dell'Organo di Controllo, e in ogni caso nessuno si opponga alla trattazione.

17. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato dal Presidente, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio stesso.

Articolo 15 - Il Presidente e i due Vice Presidenti

1. Il Presidente e i due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti a maggioranza dei voti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti per un altro mandato, quindi per non più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidenti.

4. Di fronte agli/alle associati/e, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma di uno dei Vice Presidenti fa piena prova dell'assenza, impedimento o cessazione del Presidente.

Articolo 16. - Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione

all'associato/a che lo richieda.

Articolo 17. - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è un organo operativo nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, con lo scopo di facilitare l'esecuzione delle attività e dei progetti approvati dell'Associazione.
2. Nello specifico ha il compito di:
 - a) attuare le delibere e le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) gestire e coordinare le attività operative dell'Associazione;
 - c) monitorare l'avanzamento dei progetti e riferirne al Consiglio di Amministrazione;preparare delle proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o direttamente all'Assemblea degli/delle associati/e.
3. Il Comitato Esecutivo è composto da tre componenti che rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, ovvero per tre anni e come lo stesso è rieleggibile per un altro triennio, quindi per un massimo di due mandati consecutivi ed al suo interno viene nominato un Presidente.
4. Il Comitato Esecutivo elegge al suo interno il Presidente.
5. Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione, del suo Presidente o di un suo componente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata ovvero altri mezzi che garantiscano la certezza dell'avvenuto ricevimento, inviati almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
6. Le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo vengono regolate da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18. - Consiglio di Indirizzo (Advisory Board)

1. Il Consiglio di Indirizzo formula al Consiglio di Amministrazione supportandolo anch'esso nell'individuazione di progetti e di iniziative da sostenere, proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione, con particolare riferimento allo svolgimento di seminari, convegni e iniziative culturali sui temi di interesse generale e specifico dell'Associazione, sia a livello nazionale sia internazionale, al fine anche di facilitare lo scambio e la proposta di soluzioni.
2. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero dispari, non predeterminato, di componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza nell'ambito delle finalità e attività dell'Associazione.
3. Il Consiglio di Indirizzo elegge nel proprio seno un Coordinatore, dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rinominati anche per più mandati consecutivi.
4. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono convocate dal/dalla suo/sua Coordinatore, o quando lo richiedano un terzo dei componenti. L'adunanza si intende costituita con la presenza della maggioranza dei/delle componenti del Consiglio stesso e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, che garantiscano quanto detto in tema di Assemblea.
6. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Indirizzo possono essere regolate da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19. - Direttore Tecnico

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare una figura che non fa parte degli organi dell'Associazione, denominato Direttore Tecnico, stabilendone mansioni, poteri ed emolumenti.
2. Il Direttore Tecnico dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato.
3. In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore cura la gestione ordinaria delle attività dell'Associazione, cura gli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione, nonché l'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, gestisce i rapporti con il personale, individua i collaboratori e ne determina i compensi nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al Direttore Tecnico potrà essere attribuita apposita procura da parte del/della Presidente, onde permettergli di meglio esercitare i poteri che il Consiglio di Amministrazione delibera di attribuirgli.

5. Il Direttore Tecnico collabora con il Presidente nella tenuta dei libri contabili, della documentazione dell'Associazione, nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive con il Presidente stesso; segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio di Amministrazione fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle procedure.

Articolo 20. - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 CC, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 CC. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo se costituito da tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

7. Le modalità di funzionamento del Comitato Esecutivo vengono regolate da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21. - Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie che attengano ai rapporti inerenti all'Associazione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominarsi e che deciderà in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio del luogo della sede dell'Associazione.

Articolo 22. - Libri dell'Associazione

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri dell'Associazione:

- a) il libro degli/delle associati/e;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- 5) il libro dei/delle volontari/e associati/e contenente i nominativi degli/delle associati/e che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali degli Organi dell'Associazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni e quanto altro previsto dalla legge.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.
5. Gli/Le associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità previste da un regolamento interno da approvare con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23. - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate, nei limiti di legge, da:
 - a) quote degli/delle associati/e;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 1 dell'art. 84 CTS svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste e regolamentate dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

Articolo 24. - Scritture contabili

1. Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 CTS.

Articolo 25. - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno per terminare il 31 (trentuno) dicembre successivo.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, secondo le lingue guide adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ogni caso in conformità all'art. 13 CTS. Il Consiglio di Amministrazione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 CTS, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli/delle associati/e entro centottanta giorni dall'anzidetta chiusura dell'esercizio sociale.
5. Il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS competente entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
6. Qualora sussistano i requisiti dimensionali ridotti, così come individuati dall' art. 13 del Codice del Terzo Settore (CTS), il documento del bilancio d'esercizio potrà essere sostituito da un rendiconto di cassa, sempre e comunque redatto in conformità alle linee guida indicate dallo stesso CTS.
7. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a un milione di euro, il bilancio deve altresì essere pubblicato nel proprio sito internet e redatto

secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e in conformità delle altre prescrizioni dell'art. 14 CTS e di legge.

8. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

9. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

10. Qualora sussistano i requisiti dimensionali ridotti, così come individuati dall' art. 13 del Codice del Terzo Settore (CTS), il documento del bilancio d'esercizio potrà essere sostituito da un rendiconto di cassa, sempre e comunque redatto in conformità alle linee guida indicate dallo stesso CTS.

Articolo 26. - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 CTS.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 27. - Assicurazione dei volontari

1. Tutti/Tutte gli/le associati/e che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Comunicazioni

Ogni comunicazione di cui al presente statuto o prevista dalla legge, senza una specifica forma già individuata, deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Articolo 29. - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 CTS.

Articolo 30. - Disposizioni finali

1. Fermo quanto qui disciplinato, si rinvia alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firme marginali di Anna Rosa Contenti, Stefania Bottega, Francesco Romiti, Elena D'Avino, Tiziana Campisi, Nyree Grifeo, Eleonora Stragliotto, Dalia Zecchi, Silvia Sanasi, Lorenzo Vergassola.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE
RISPETTO AD ORIGINALE ANALOGICO

(Articoli 22 d.lgs. n. 82/2005 e 68-ter l. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto Avv. Lorenzo Vergassola, Notaio in Firenze, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante l'apposizione dell'infradetta firma digitale, che la presente copia - la quale consta di complessive pagine trentadue ed è contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file *.pdf/a), firmato da me Notaio (mediante il software "eSign") con la mia Firma Digitale, secondo quanto disposto oggi dall'articolo 22 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 (c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale") nel testo vigente - è conforme all'originale documento analogico da me rogato e firmato a norma di legge.

Firenze, 04 febbraio 2025.

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Vergassola